

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che *l'Ente territorialmente competente* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Premesso, inoltre che:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:
 - la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
 - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
 - la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
 - la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;

la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
la definizione della vita utile delle discariche;
la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

Verificato che:

-Il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

-che a tal fine sono identificati come soggetti gestori:

- 1) la Soc. partecipata ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;
- 2) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a ACSEL.

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS) n. 9 del 08.06.2021 ad oggetto "Piani Finanziari 2021 MTR ARERA – Approvazione" con la quale vengono approvati i P.E.F. comunali per l'anno 2021 dei n. 54 Comuni aderenti, il Pef complessivo dell'Ente territorialmente competente (Pef complessivo Cados) e la relazione di accompagnamento dei Pef;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dai soggetti gestori, acquisiti agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: *«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.12.2020 con la quale è stato deliberato l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto altresì che con la citata deliberazione il Consiglio Comunale prendeva atto di quanto emerso nel question time in Commissione Finanze nel quale, a proposito dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, chiariva la possibilità per i Comuni di utilizzare il fondo istituito con l'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 allo scopo di mantenere in equilibrio il PEF 2020 riducendo così il relativo onere a carico degli utenti TARI nelle annualità successive come previsto dall'art. 107 del Decreto Legge 18 del 2020;

Evidenziato che la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 metodo ARERA e i costi determinati per l'anno 2019 ante ARERA sono pari a € 1.157,35 oltre IVA 10% per complessivi € 1.273,08 e sono stati interamente finanziati con il fondo istituito con l'art.106 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, al fine di ridurre l'onere a carico degli utenti vista l'emergenza sanitaria da COVID-19;

Dato atto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 92.826,00 di cui componenti di costo variabile € 69.122,00 (74%), componenti di costo fisse € 23.704,00 [importi arrotondati];

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Considerato pertanto che nel rispetto del limite alla crescita delle tariffe la quota Σ_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari a € 80.295,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 20.612,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 60.107,00;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto, del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021 pari a € 1.273,08 interamente finanziato con il fondo istituito con l'art.106 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77;

Dato atto altresì che la differenza tra il costo complessivo del PEF 2021 € 92.826,00 e le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita che per il comune di Mompantero sono pari a € 80.295,00 sono a carico del Comune;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente.

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e di trasmettere il tutto al CADOS (Ente Territorialmente competente);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 da parte del responsabile dell'Area amministrativa – contabile;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti	n. 7
Astenuti	n. 1 (Frijio)
Votanti	n. 6
Voti favorevoli	n. 6
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) **Di richiamare** le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Di prendere atto** del Piano finanziario per l'anno 2021 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1).
- 3) **Di prendere**, altresì, atto dell'allegata relazione di accompagnamento ai Pef anno 2021 redatta da Cados.
- 4) **Di demandare** al responsabile del servizio i conseguenti adempimenti, con particolare riguardo all'invio della presente deliberazione all'Ente Territorialmente Competente (Cados Consorzio Ambiente Dora Sangone).
- 5) **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti	n. 7
Astenuti	n. 1 (Frijio)
Votanti	n. 6
Voti favorevoli	n. 6
Voti contrari	n. 0

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
FAVRO PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Marcella Di Mauro
